

COMUNICATO DECRETO LEGGE N. 105 del 23 LUGLIO 2021

Il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha introdotto nuove misure restrittive, per contrastare la pandemia da covid19.

Fra queste è sicuramente di importanza rilevante la proroga al 31 dicembre 2021 dello "stato di emergenza"

La misura principale adottata riguarda l'introduzione della certificazione verde COVID-19, così detto Green Pass, quale elemento di controllo per una serie di attività riguardanti anche il mondo sportivo.

GREEN PASS

Il Green pass era già stato definito dall'art. 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021. Si ottiene in una di queste condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

tutte le informazioni riguardanti il Green Pass, compreso le modalità per entrarne in possesso, sono disponibili sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

ATTIVITA' SPORTIVA

L'art.3 del DL 105, prevedendo l'aggiunta dell'art 9bis al DL 52 del 22/4/21, introduce, a partire dal 6 agosto 2021, l'obbligo di presentazione del Green Pass per l'accesso ad alcuni servizi e attività. Nell'elenco di queste attività, al punto d), si legge:

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

Pertanto la presentazione del Green Pass, sarà sempre obbligatoria per gli sport di squadra.

Si ricorda che gli "sport di squadra", ovvero gli sport di contatto, sono definiti con Decreto della Presidenza del Consiglio del 13/10/2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg>), in particolare per la nostra federazione sono hockey inline, Hockey Pista e Artistico limitatamente ai gruppi spettacolo e alle coppie.

Il richiamo alle "palestre" invece è relativo solo alle strutture tipiche con attrezzi, e macchine disponibili a più persone, vedi ad esempio sale pesi, sale fitness. Sono pertanto escluse le palestre e palazzetti dove si svolge attività ognuno con la propria attrezzatura.

Il riferimento per questa interpretazione è disponibile alla FAQ n.4 del Dipartimento dello Sport del Governo dove è riportata la definizione di "palestra":

4. Cosa si intende per palestra?

Con il termine "palestra" si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Non è pertanto necessario il Green Pass per allenamenti e competizioni anche al chiuso per attività individuali. Per la definizione si rimanda alla FAQ 3 che riporta:

3. Cosa si intende per "attività svolta in forma individuale"?

Si intende l'attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

In ogni caso sono esclusi dall'obbligo di presentazione del Green Pass tutti i bambini/e e ragazzi/e di età inferiore ai 12 anni al momento esclusi dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per quel che riguarda la partecipazione alle attività sportive, al di là dell'obbligo o meno della presentazione del Green Pass, rimane confermato quanto previsto nel nostro comunicato del 17 marzo u.s. relativo al DL n. 30 del 13 marzo che ha introdotto le limitazioni in base al colore delle zone, così come l'applicazione dei Protocolli federali che comunque saranno aggiornati per il mese di settembre.

PRESENZA DEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI

Per quanto riguarda la presenza del pubblico, si riporta di seguito l'avviso dell'8 agosto u.s. pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio:

Con la pubblicazione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 sono state definite le nuove modalità per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive.

Il decreto-legge prevede, all'art. 4, comma 1, che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla con le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il comma 2 del citato art. 4 dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive di cui all'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento della capienza massima.

Si ricorda che il decreto-legge 23 luglio 2021, aveva disposto all'art. 4, comma 1, punto 2, che in zona bianca, la capienza consentita per l'accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive organizzate all'aperto non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima, mentre in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Gli eventi e le competizioni devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla norma, le competizioni e gli eventi sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

In zona bianca e gialla, infine, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

CONTROLLO DEL GREEN PASS

Sia relativamente alla partecipazione alle attività sportive che alla presenza del pubblico ove previsto, sarà cura dei Titolari o i gestori delle attività, nonché dei loro delegati, verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti con le modalità indicate nell'art. 13 del DPCM del 17.06.2021 (la validità dei c.d. *Green Pass* sarà verificata tramite l'App gratuita, scaricabile da *AppStore* o *PlayStore*, denominata VERIFICA C19. Quest'ultima consentirà di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet – off line – garantendo, inoltre, l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo).

Sulle modalità di controllo è stata pubblicata il 10/8 un'apposita circolare da parte del Ministero dell'Interno che è disponibile a questo link:

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/circolare-viminale-sulla-verifica-certificazioni-verdi-covid-19>

Roma, 17 marzo 2021

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

